



S. PART.

## **PROCURA GENERALE** **della Corte di cassazione**

Oggetto: Misure di contenimento del Coronavirus

Roma, 23 marzo 2020

Ai sigg. Procuratori generali  
presso le Corti d'appello  
LORO SEDI

E p.c. Al Ministero dell'Interno  
c.a. dr. Matteo Piantedosi  
Capo di Gabinetto

Sono state segnalate le difficoltà insorte a seguito di ordinanze regionali che hanno limitato la circolazione delle persone, oltre quanto previsto dai DPCM in materia di emergenza sanitaria.

A seguito di interlocuzione per le vie brevi con il Ministero dell'Interno, può ritenersi che gli appartenenti all'ordine giudiziario che prestano servizio in sedi lavorative che comportano spostamenti al di fuori delle Regioni sottoposte a limitazioni sono esonerati dagli obblighi prescritti, solo quando giustificati da "comprovate esigenze lavorative".

Naturalmente questa eccezione vale per coloro che sono tenuti al lavoro in presenza, perché addetti a servizi essenziali, secondo le previsioni di ciascun ufficio. Non vale la pena di ribadire ancora una volta che il lavoro a distanza è quello

ordinario. Solo quando le necessità dell'ufficio lo impongano, per turni di presenza o per altre attività indifferibili e che devono essere svolte di presenza, è autorizzabile lo spostamento e anche in questo caso solo per quanto strettamente necessario. Tale delimitazione delle "comprovate esigenze lavorative" si applica a tutti gli spostamenti, anche all'interno di uno stesso comune.

Ritengo che sia necessario che la necessità della presenza sia attestata dal dirigente dell'ufficio, o attraverso i turni predisposti oppure con singoli provvedimenti.

L'interlocuzione con il Ministero dell'Interno è avvenuta prima dell'emanazione del DCPM del 22 marzo 2020, il cui art. 1, lett. b) ha soppresso all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "*E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*". Infatti nella stessa lettera è prevista la possibilità di spostamento per ragioni di lavoro di assoluta urgenza. Ciò implica anche che coloro che si spostano per le necessità riviste dai DCPM non debbono osservare la quarantena imposta da norme regionali ma solo le ordinarie precauzioni.

Si raccomanda che i magistrati utilizzino, per gli spostamenti per le aree sopra menzionate, mezzi privati che meglio garantiscono il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19 previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e suc. mod. e int. nonché le necessarie cautele indicate delle norme sanitarie.

E' anche opportuno che gli uffici generali predispongano gli utili strumenti per intervenire celermente nel caso che procure della Repubblica di piccole dimensioni possano trovarsi nella condizione in cui tutti i magistrati siano impediti dal prestare servizio in presenza. Naturalmente, questa necessità si presenta solo laddove vi siano situazioni straordinarie, in cui non vi sia alcun magistrato in grado di operare, giacché situazioni soltanto difficili sono ormai generalizzate.

La questione non si pone con particolare difficoltà di soluzione per il personale amministrativo, per il quale potranno essere adottati provvedimenti di assegnazione temporanea, in accordo con il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

Il primo caso a noi rappresentato è costituito dalla Procura di Latina, che ha subito adottato provvedimenti atti a consentire comunque lo svolgimento delle attività urgenti, ricorrendo in massima parte al lavoro a distanza e disciplinando

anche le attività della polizia giudiziaria, non solo delle Sezioni, in accordo con gli organi competenti.

Le misure interne, pur così efficaci, potrebbero risultare insufficienti a coprire interamente le esigenze degli uffici più piccoli e rendere quindi necessario l'intervento delle Procura generali. Gli strumenti a disposizione devono però essere ritagliati sulla situazione di emergenza, che pone problemi nuovi.

In attesa che intervenga la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in corso di elaborazione, ritengo opportuno quindi sottoporre alle vostre valutazioni alcune proposte che, se accolte, potrebbero formare oggetto di indicazioni atte a consentire agli uffici una reazione pronta e rispettosa delle esigenze dei magistrati chiamati a supplire i colleghi impediti.

Va però preliminarmente chiarito che l'impiego di magistrati di altri uffici può giustificarsi solo 1. quando siano assolutamente indispensabili attività in presenza, urgenti e non delegabili (ad esempio, quando si ritenga necessaria l'ispezione dei luoghi o delle persone per fatti di particolare gravità, perquisizioni o sequestri non delegabili ecc.); 2. quando tutti i magistrati dell'ufficio siano impediti perché impossibilitati anche al lavoro a distanza. Si tratta dunque di situazione del tutto eccezionali.

Nel secondo caso, la sostituzione potrebbe comunque avvenire a distanza, senza necessità di spostamenti fisici.

Ciò in relazione, come si è detto, a uffici giudiziari di minori dimensioni per i quali si determinino, a causa del coronavirus, assenze di magistrati dal servizio (per aver contratto il virus o per essere in isolamento a scopo precauzionale) così gravi da impedire anche le attività di urgenza.

La circolare 20 giugno 2018, n. 336/VV/2011 (*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*), all'art. 3, individua gli "strumenti per il governo delle difficoltà organizzative", in relazione all'assenza od impedimento temporaneo del magistrato (n. 1, lett. a), od alla vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio (n. 1, lett. b).

Costituiscono ragioni di impedimento sia la malattia del magistrato per aver contratto il virus, sia la quarantena forzata a scopo precauzionale, in quanto, pur potendo egli svolgere attività da remoto, tale situazione gli impedisce la presenza in servizio per il compimento degli atti urgenti da svolgersi nella fase emergenziale (ad esempio la presenza sul luogo dell'omicidio o l'interrogatorio di persona arrestata o fermata che si ritenga necessario svolgere nell'immediatezza e dunque in presenza).

In tali casi, sono attivabili gli strumenti previsti per l'assenza od impedimento temporaneo del magistrato dall'art. 3, lettera a, della circolare.

La supplenza infradistrettuale rappresenta lo strumento tipico ed ordinario per fare fronte a situazioni emergenziali determinate da assenza od assoluto impedimento temporaneo.

Quanto all'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale (il terzo strumento previsto dall'art. 3, lettera a), va tenuto presente che tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 136 della circolare, l'unica che ne consente l'utilizzo è quella di cui alla lettera a), la quale fa riferimento all'aspettativa per malattia o per altra causa.

Devono ritenersi poi utilizzabili anche gli strumenti previsti dall'art. 3, n. 1, lett. b) per la vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio.

Varie sono le ragioni a sostegno di tale soluzione.

In primo luogo, l'art. 3 non prevede espressamente alcuna incompatibilità tra gli strumenti per fronteggiare le situazioni di difficoltà organizzativa previste dalle lettere a) e b), mentre il comma 4 dell'art. 10, in tema di assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale, afferma che *“resta salva la possibilità di ricorrere al magistrato distrettuale per l'applicazione in uno degli uffici del distretto ai sensi dell'articolo 14”*, confermando la compatibilità tra istituti previsti per le due diverse tipologie di emergenze.

Inoltre, la circolare è stata pensata per emergenze “ordinarie” negli uffici giudiziari, mentre quella di carattere straordinario in corso consente una interpretazione ampia e flessibile degli istituti ivi previsti.

In tale prospettiva, l'ipotesi in cui in un ufficio siano impediti tutti i magistrati dell'ufficio (perché in malattia o quarantena a scopo precauzionale) ben può assimilarsi ad una situazione di vacanza di organico che giustifica l'adozione degli strumenti di cui alla lettera b) dell'art. 3.

Allo stesso modo sembra praticabile il ricorso a tali strumenti anche per le esigenze di "potenziamento" previste dalla stessa norma. Confortano tale interpretazione:

— il fatto che il concetto di "*potenziamento*" non è definito dalla circolare, evidentemente proprio per consentire di utilizzarne la natura elastica adattabile alle varie situazioni di difficoltà organizzative;

— il riferimento nell'art. 12, in tema di assegnazione congiunta infradistrettuale, anche a "*sopravvenienze straordinarie e temporanee*", termine ampio che non esclude l'inclusione nel concetto di sopravvenienza di situazioni che determinino un diverso assetto nella gestione del carico lavorativo;

— la possibilità di ricorso all'applicazione infradistrettuale, secondo l'art. 14, "*indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dalla integrale copertura del relativo organico*".

Tra gli strumenti previsti dall'art. 3, n. 1, lett. b), va in primo luogo verificata la praticabilità dell'assegnazione congiunta o coassegnazione prevista dall'art. 12, sulla base delle tabelle infradistrettuali, considerata la maggior agilità del relativo procedimento rispetto all'applicazione del magistrato distrettuale (art. 13) o di altro magistrato (art. 14), cui dovrebbe ricorrersi solo in via residuale.

In attesa che vengano ulteriori indicazioni dal CSM, anche circa la semplificazione e la sospensione delle procedure di approvazione dei provvedimenti organizzativi, si segnala l'opportunità che:

1) le tabelle infradistrettuali siano impiegate come strumento organizzativo anche nei distretti per i quali l'iter procedurale di approvazione da parte del CSM sia ancora incompleto, apparendo il ricorso a questo strumento comunque più garantito rispetto ad altre previsioni, adottate di volta in volta;

2) nelle tabelle infradistrettuali occorrerebbe tenere conto anche delle modifiche necessarie a seguito dell'effettiva copertura degli organici e presenze negli uffici del distretto.

3) che l'istituto della co-assegnazione o assegnazione congiunta in base alle tabelle infradistrettuali non sia limitato alle materie eventualmente indicate nelle tabelle per ciascun magistrato "co-assegnabile", facendosi ricorso ai criteri generali.

Si ritengono infine opportune le seguenti indicazioni di carattere generale.

Il criterio principale di riferimento per la scelta dei magistrati destinati a supportare situazioni di difficoltà organizzative, dovrebbe essere quello del "*minimo spostamento*", in coerenza con le disposizioni d'urgenza e prevenzione del contagio introdotte per l'emergenza pandemica Covid -19.

Sotto il profilo procedimentale, al fine di velocizzare l'effettività delle decisioni, sarebbe utile predisporre forme di consultazione in via breve – anche telematica – sia con gli uffici, che con i magistrati.

In sede di adozione delle misure organizzative nella fase emergenziale occorre altresì tenere presenti le raccomandazioni di cui alla citata delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 marzo 2020, punti 1 e 2, rispettivamente in tema di procedure partecipate e di trasmissione dei provvedimenti assunti al Consiglio.

Può ritenersi che i provvedimenti urgenti abbiano efficacia anche se non ancora approvati dal Consiglio giudiziario, quando tale immediata approvazione non sia possibile in relazione ai tempi necessitati dell'intervento. E' infatti comunque preferibile fare ricorso alle procedure note e almeno in parte garantite, rispetto a provvedimenti del tutto extra-ordinem, che pure potrebbero altrimenti rivelarsi indispensabili.

Il Procuratore Generale  
Giovanni Salvi

